

(N. 847)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERRINO** e **CAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1969

Modifica dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046,
concernente il titolo di studio per l'ammissione alle scuole
per infermiere generico

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei compiti più impegnativi che la nuova legge di riforma 12 febbraio 1968, n. 132, attribuisce agli Enti ospedalieri è quello concernente la formazione professionale del personale infermieristico e tecnico-sanitario.

Infatti la citata legge, per quanto in particolare riguarda l'istruzione e l'addestramento professionale del personale sanitario ausiliario e tecnico, così dispone:

Art. 22. — Gli Ospedali generali provinciali « possono inoltre avere: ... scuole-convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri di scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico ... ».

Art. 23. — ... « gli Ospedali generali regionali devono possedere ... scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico ».

Ma la questione della formazione professionale del personale infermieristico e tecnico se da un lato si inserisce nella proble-

matica connessa alla nuova figura dell'Ente ospedaliero, dall'altro trascende tali limiti per inserirsi nella più ampia sfera interessante l'intero servizio sanitario nazionale, a cui si estende lo spazio operativo del predetto personale.

È opportuno, però, precisare che la questione in argomento rientra più specificatamente nell'ambito di interesse e di competenza dell'Ente ospedaliero in quanto a questo nella nuova concezione dell'organizzazione sanitaria è attribuito un ruolo, se non certamente esclusivo quanto meno principale e determinante nel quadro dei presidi di un servizio sanitario unitario e globale articolato nei momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione.

Con il presente disegno di legge tratteremo della istruzione del personale infermieristico limitando la questione ai soli infermieri generici e riservandoci, con separato disegno di legge, di estenderla agli infermieri professionali.

Com'è noto attualmente la materia concernente la istituzione e il funzionamento delle

scuole per infermieri generici è disciplinata dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, successivamente modificata.

Per l'ammissione ai relativi corsi tale legge prevede che gli aspiranti debbono essere forniti di licenza di scuola elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno d'età. La durata dei corsi è di 1 anno.

È evidente, di fronte alla continua evoluzione nel campo della medicina ed alle moderne esigenze connesse alla cura ed assistenza degli infermi, l'inadeguatezza delle norme che regolano questo importante settore didattico specie se si considera l'insufficienza del titolo di studio richiesto e la esiguità della durata dei corsi per conseguire il diploma di infermiere generico.

Al contrario, l'incessante progresso della scienza medica richiede anche nelle qualifiche infermieristiche una considerevole preparazione teorica e pratica, una spiccata capacità di interpretazione e di elaborazione delle nozioni acquisite ed una comprovata attitudine allo spontaneo adeguamento alle nuove tecniche, qualità che soltanto una preparazione di base può consentire.

Ciò tanto più quando si consideri che le odierne esigenze nel campo sanitario impongono di abbandonare il modulo tradizionale dell'infermiere, quale figura tipicamente « ausiliaria », per conferire ad esso una sfera di autonomia decisionale e di intervento nell'ambito di un determinato spazio operativo, pur nel tracciato segnato dalle decisioni assunte a livello medico.

In relazione a tale orientamento è da ritenere non del tutto adeguata l'attuale preparazione globale del personale infermieristico, soprattutto per effetto di una insufficiente istruzione di partenza costituita dalla quinta elementare. Titolo di studio sostanzialmente superato con la istituzione della scuola d'obbligo (scuola media inferiore) che dovrà costituire in futuro titolo base indispensabile in luogo della licenza elementare richiesta per il passato.

Nella relazione sul tema « La formazione professionale del personale infermieristico e tecnico » svolta al XIV Congresso degli Ospedali d'Italia tenutosi a Verona nel maggio 1969, il sottoscritto ha indicato come soluzione al problema la istituzione di una scuola di istruzione professionale per il settore sanitario nell'ambito dell'ordinamento generale della pubblica istruzione (Istituti professionali) con rilascio di titoli di studio ufficiali al fine della intensificazione della preparazione di base del personale tecnico-infermieristico.

Ma in attesa che il problema venga risolto in termini globali, si propone, come primo intervento immediato, che per l'ammissione ai corsi di infermiere generico sia richiesto il titolo di studio di scuola media inferiore, che corrisponde al titolo di studio d'obbligo, in luogo della licenza elementare.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede il possesso del titolo di studio di scuola media inferiore quale requisito per l'ammissione ai corsi di infermiere generico e che si confida sia sollecitamente esaminato ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di scuola media inferiore.